

INFORMATIVA PERIODICA

Economia degli Enti Locali

6 aprile 2018

Indice

Premessa	2
Attività	3
Comunicati stampa	12
Documenti	13
Progetti	15

PREMESSA

Premessa

Care Colleghe e cari Colleghi,

abbiamo il piacere di presentarvi l'Informativa periodica dell'Area "Economia degli Enti locali".

In questo numero dell'Informativa è nostra intenzione dare notizia dell'attività istituzionale che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sin dal suo insediamento, ha svolto nella specifica area di delega "Economia degli enti locali".

L'Informativa è suddivisa in quattro Sezioni.

Nella prima, denominata "Attività", sono riepilogate le diverse attività istituzionali svolte dal Consiglio Nazionale nell'area "Economia degli enti locali", tra cui si segnalano le proposte di legge, le richieste di modifica normativa e gli altri interventi istituzionali effettuati e/o la segnalazione di criticità. Nella seconda, denominata "Comunicati Stampa", sono richiamate, con collegamento ipertestuale, tutte le informative pubblicate e inerenti le attività e le iniziative svolte dal Consiglio Nazionale.

Nella terza sezione, denominata "Documenti", sono inseriti i documenti di ricerca, di studio, le indagini e gli altri contributi pubblicati dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nell'area "Economia degli enti locali".

La sezione "Progetti", infine, è destinata ad illustrare le altre iniziative intraprese dal Consiglio Nazionale nell'area di delega in oggetto che prevedono l'istituzione di tavoli tecnici o Gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di tematiche specifiche, composti, oltre esperti della materia, da colleghi e da interlocutori istituzionali.

Come potrai constatare, l'Informativa è frutto della volontà di condividere con tutti i colleghi un percorso comune che è stato avviato e che abbiamo intenzione di sviluppare adeguatamente nel corso di questo mandato. Si tratta di uno strumento di facile consultazione, che prevede la possibilità di recuperare i documenti richiamati tramite i collegamenti ipertestuali, in modo da "ridurre" i relativi tempi di ricerca.

Si spera di offrire, in tal modo, uno strumento agile, rapido e di efficace comunicazione e diffusione delle iniziative, degli studi e dei prodotti dell'area "Economia degli enti locali" del Consiglio Nazionale, nonché, in futuro, delle novità normative e di prassi in materia, a beneficio di tutti i colleghi.

Essendo uno strumento di condivisione, saremo lieti di ricevere, per il tramite dell'Ordine territoriale di iscrizione, consigli e suggerimenti per migliorare questa iniziativa e per fornire un prodotto sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

Davide Di Russo e Remigio Enrico Maria Sequi

Consiglieri Nazionali con delega all'area Economia degli Enti locali



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Attività

PROPOSTE NORMATIVE

REVISORI NELLE UNIONI DI COMUNI

La proposta emendativa dispone un coordinamento tra la L. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e il D. Lgs. 267/2000 (di seguito TUEL).

L'articolo 1, comma 110, lettera c) della L. 56/2014, prevede la possibilità di svolgere in forma associata da parte delle unioni di comuni le funzioni dell'organo di revisione, anche per i comuni che le costituiscono; oltre a disporre la nomina di un organo di revisione collegiale o monocratico a seconda che l'unione, complessivamente, superi o meno i 10.000 abitanti.

Non si specifica però se tale disposizione riguarda esclusivamente le unioni a cui i comuni minori devono affidare le funzioni fondamentali, ai sensi del citato articolo 14 comma 28 del D.L. 78/2010, oppure si estende a tutte le unioni ex articolo 32 del TUEL.

Considerato che, poiché già ai sensi dell'articolo 234, comma 3-bis del TUEL è previsto che il collegio dei revisori nelle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte svolga le medesime funzioni anche per i comuni associati, il comma 110 citato si presta a due opposte interpretazioni, e segnatamente:

 la norma si applica solo alle unioni ex articolo 14, comma 28, D.L. 78/2010, e pertanto il comma 110 modifica, senza richiamarlo, l'articolo 234 comma 3-bis, TUEL, prevedendo per le unioni con minore popolazione il revisore unico e per le altre il collegio;

 la norma si applica a tutte le unioni, ivi incluse quelle che associano solo alcuni servizi e riservando ai comuni importanti funzioni che richiedono un supporto continuo e costante dell'organo di revisione.

Si propone, quindi, di rimuovere l'incertezza interpretativa, chiarendo che la previsione di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c) della L. 56/2014:

- si applica solo alle unioni in cui i comuni minori devono affidare tutte le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 comma 28, D.L. 78/2010, come sostituito dall'articolo 19, D.L. 95/2012;
- si applica in via analogica anche ai comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali mediante convenzioni e che, conseguentemente, in tale fattispecie, le funzioni dell'organo di revisione vengono svolte in forma associata da parte della convenzione anche per i comuni associati.

Nel contempo, per comuni e unioni di comuni si propone di uniformare la disciplina relativa alla previsione dell'adozione dell'organo di revisione collegiale come oggi risultante dal combinato disposto dell'articolo 110, comma 1, lettera c), della L. 56/2014 e articolo 234, comma 3 e 3-bis del TUEL, assumendo quale parametro uniforme la soglia dimensionale di 15.000 abitanti complessivi, la cui integrazione determina l'adozione di un organo di revisione collegiale.



ESTRAZIONE A SORTE DEI REVISORI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA ENTI LOCALI


La proposta è volta a estendere l'applicazione del sistema estrattivo della nomina dell'organo di revisione negli enti locali alle nomine dei componenti degli organi di controllo delle società controllate o totalmente partecipate da enti locali.

In tal modo si favorirebbe l'ampliamento delle opzioni di incarico per i professionisti e si garantirebbe una maggiore rotazione delle figure di controllo, con intuibili benefici in termini di trasparenza e salvaguardia dell'indipendenza della figura dell'organo di controllo.

Per rendere operativa l'estrazione a sorte nelle società controllate dagli enti locali - tenuto conto delle attuali disposizioni del codice civile che prevedono per il collegio sindacale la scelta fra iscritti nel registro dei revisori legali e professori universitari di ruolo e la nomina da parte dell'assemblea – si propone di intervenire sull'articolo 2449 del codice civile fissando come inderogabile il diritto degli enti locali soci di nominare un numero di sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza proporzionale alla partecipazione e stabilendo che (a decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo), i componenti di nomina pubblica siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397 del codice civile.

REVISORE DI PRIMA NOMINA

Nell'attuale sistema – risultante dal combinato disposto dell'articolo 234 del TUEL e dell'articolo 3 del D.M. 15 febbraio 2012 n.23 -



Oltre alle indicazioni sul tema e contenute nel recente atto di orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'interno di cui si darà evidenza nel proseguo, il Consiglio Nazionale propone di modificare il sistema nel senso di consentire al professionista alla prima esperienza come revisore di accedere in prima battuta a un organo collegiale, nell'ambito del quale possa essere affiancato da revisori di maggiore esperienza, in modo da favorire un periodo di sostanziale apprendistato revisionale.

MITIGAZIONE DEL DIVIETO DI PIÙ DI DUE INCARICHI NELLO STESSO ENTE

L'articolo 235 del TUEL stabilisce che i componenti dell'organo di revisione non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.

Pur condividendo lo spirito della norma, volto a favorire il ricambio dei soggetti chiamati ad assumere un ruolo particolarmente delicato come quello dell'attività di verifica e vigilanza della gestione economico finanziaria, la definitiva non rieleggibilità del revisore non ha più oggi ragion d'essere, considerato che



l'attuale sistema di nomina, imperniato sul metodo estrattivo, è di per sé tale da ridurre estremamente la probabilità di immediata rielezione.

Appare quindi senz'altro preferibile – in quanto idonea a conseguire l'equilibrio tra l'esigenza di assicurare il necessario ricambio e quella di evitare una sorta di "esilio a vita" dopo il secondo incarico – una modifica che stabilisca il divieto di più di due incarichi solo se consecutivi.

CONTENUTO DEI PARERI EX ARTICOLO 239 DEL TUEL

L'articolo 239, comma 1-bis del TUEL impone al revisore di esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del TUEL, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile su tutte e sette le tipologie di atti fondamentali indicate nel comma 1 lettera b).

Tra questi, rientrano i regolamenti di contabilità, economato e di applicazione dei tributi locali, in relazione ai quali però risulta incongruo disporre la formulazione di pareri seguendo lo schema fornito dall'attuale comma 1-bis dell'articolo 239 del TUEL.

La proposta è volta a modificare la normativa in modo che il contenuto dei pareri del revisore tenga conto della tipologia degli atti a seconda che questi presentino o meno un diretto riflesso sulle previsioni di bilancio. In tal senso solo per gli atti di cui al n.2 della lettera b) del comma 1 verrebbe conservata la previsione per cui il revisore è chiamato ad esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; mentre per gli altri atti il giudizio del revisore dovrebbe riguardare gli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell'ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza.

COMPENSO E RIMBORSO SPESE

L'articolo 241, comma 1, del TUEL regola il compenso dei revisori, stabilendo che: a) il compenso è determinato in base alla classe demografica e alle spese di funzionamento e investimento dell'ente locale; b) i limiti massimi del compenso base vengono fissati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e vanno aggiornati triennalmente.

Tuttavia:

- dal 2005, non si è registrato alcun "aggiornamento dei limiti massimi", a fronte dell'ipertrofico incremento di funzioni, incombenze, controlli (e connesse responsabilità) a carico dei revisori;
- manca una norma che stabilisca il compenso per il revisore unico nei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, per il quale – in uno stato di protratta provvisorietà che si trascina dal 2007 – si procede sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare F.L. 5/2007 del Ministero dell'interno,



applicando un compenso base pari a quello dei comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

- il comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 ha ridotto i compensi del 10% rispetto a quelli concessi il 30/4/2013;
- non ha pratica ragion d'essere la previsione - alla base dell'emissione del decreto da parte del Ministero dell'interno - di previa concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e non, invece, interlocuzione previa con soggetti direttamente coinvolti dalla materia revisionale;
- non ha ragion d'essere la commisurazione del compenso alle spese di funzionamento e investimento dell'ente locale, anche considerato che queste possono variare sensibilmente da un esercizio all'altro.

Sempre l'articolo 241 del TUEL, al comma 2, consente all'ente locale di aumentare il compenso del revisore di cui al co. 1 sino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate all'articolo 239; ma non anche – come sarebbe opportuno, considerato il surplus di impegno richiesto al revisore – per gli enti sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto.

La norma inoltre, per come formulata, consente l'attribuzione – anche in assenza di motivazione – di un compenso manifestamente inferiore all'impegno richiesto.

Al comma 5, poi, l'articolo 241 del TUEL parametra il compenso base del revisore di comunità montana e del revisore di unione di comuni alla classe demografica del comune più popoloso facente parte della comunità montana o dell'unione di comuni; e non, come invece sarebbe più ragionevole, alla somma

degli abitanti degli enti appartenenti alla forma associata.

Al successivo comma 6-bis si prevede poi un tetto di rimborsabilità massima delle spese di viaggio, vitto e alloggio pari al 50% del compenso, al netto degli oneri fiscali e contributivi, invece di commisurare tale rimborsabilità a quanto stabilito per gli amministratori dell'ente; il che comporta un'ulteriore indiretta erosione del compenso (se non il totale suo azzeramento) posto che il revisore non può ridurre le vacazioni presso l'ente locale (indispensabili al fine di un diligente adempimento delle molteplici incombenze connesse all'incarico).

La norma, per contro, non prevede, come invece sarebbe opportuno, che l'ente locale possa aumentare il compenso stabilito nella delibera di nomina, sino al limite massimo del 20%, nel caso in cui al revisore siano conferite in corso di mandato attribuzioni ulteriori.

Si propone quindi di:

- aggiornare senza ulteriore ritardo i limiti massimi del compenso, introducendo nel contempo una norma che stabilisca il compenso per il revisore unico nei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti;
- modificare il comma 1 dell'articolo 241 del TUEL nel senso di prevedere che il decreto avente a oggetto i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori è adottato dal Ministro dell'interno, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL);



- stabilire la possibilità di incremento del compenso del revisore sino al limite massimo del 20% anche per gli enti sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto;
- stabilire che l'attribuzione di un compenso al di sotto di quello della classe demografica inferiore necessiti di adeguata motivazione in relazione a minori adempimenti richiesti rispetto a quelli medi della fascia di appartenenza;
- stabilire che la misura del rimborso spettante al revisore in relazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio è pari a quella stabilita per gli amministratori dell'ente in cui il revisore è nominato;
- adottare, ai fini della determinazione del compenso base spettante al revisore della comunità montana e dell'unione dei comuni, la popolazione complessiva degli enti appartenenti alla forma associata quale riferimento per individuare la classe demografica;
- stabilire che l'ente locale possa aumentare il compenso stabilito nella delibera di nomina, sino al limite massimo del 20%, nel caso in cui al revisore siano conferite in corso di mandato attribuzioni ulteriori.

NORMATIVA REGIONALE

Con il recepimento delle modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2016 sugli Organi di revisione legale dei conti sono state accolte le richieste avanzate all'amministrazione regionale dal Consiglio nazionale, di concerto con gli Ordini territoriali sardi, e che hanno consentito di uniformare, finalmente, la normativa regionale sarda a quella nazionale.

In virtù delle modifiche apportate alla legge regionale relativa al "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" anche gli iscritti agli Ordini dei commercialisti sardi potranno entrare a far parte dell'elenco per l'Organo di Revisione Legale dei Conti redatto dall'Assessorato regionale degli Enti Locali, finanze e urbanistica.

In precedenza l'iscrizione era riservata ai soli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

TAVOLI TECNICI

PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI

ARCONET

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

Le tematiche attualmente in discussione in Commissione sono le seguenti:



- Semplificazione del Documento unico di programmazione (DUP) per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti come previsto dall'articolo 1 comma 887 della L. 205/17 (c.d. legge di Bilancio 2018) e, più in generale, individuazione di ulteriori semplificazioni per i piccoli comuni;
- Aggiornamento del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) e integrazione con un'appendice tecnica esemplificativa con scritture di consolidamento;
- Individuazione di indicatori di coerenza tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale al fine di verificare la corretta tenuta della contabilità economico patrimoniale da parte degli enti;
- Approfondimento sulle regole di costituzione del FPV nelle opere pubbliche e nelle spese di progettazione.

OSSERVATORIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI REVISORI
DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI E LE MODALITÀ DI
SCELTA DELL'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO

All'esito di un confronto istituzionale sulle proposte indirizzate alla modifica regolamento disciplinante la tenuta dell'elenco dei revisori degli enti locali decreto approvato con del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero

dell'interno, con <u>apposito atto di indirizzo</u>, ha elaborato le seguenti proposte di modifica:

ISTITUZIONE DELLA IV FASCIA

Al fine di assicurare una più elevata professionalità dei soggetti che si candidano a revisore negli enti di dimensioni medio/grandi, si prevede l'istituzione di una IV fascia per gli aspiranti revisori in Comuni con popolazione pari o superiori a 50.000 abitanti, nonchè province e città metropolitane, stabilendo, quali requisiti di iscrizione a tale fascia:

- il possesso di almeno 10 anni di iscrizione nel registro dei revisori o nell'albo dei Commercialisti;
- lo svolgimento di almeno due incarichi di revisione dei conti di durata non inferiore a tre anni ciascuno negli enti della fascia 3;
- il conseguimento, nel periodo 1° gennaio 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formative in materia di contabilità pubblica e gestione e finanziaria degli enti territoriali.

MODIFICA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN I FASCIA

L'Osservatorio ritiene opportuno rafforzare i requisiti di iscrizione nella prima fascia (comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti) raddoppiando a n. 20 i crediti formativi, da conseguire negli undici mesi dell'anno precedente, e introducendo l'ulteriore requisito di aver prestato documentato incarico di collaborazione ex articolo 239, comma 4, TUEL negli enti delle fasce 2, 3, 4 per la durata di almeno 18 mesi.



QUALITÀ DELLA FORMAZIONE CONTINUA

L'Osservatorio ritiene che, ai fini dell'assolvimento degli specifici crediti formativi, l'attività di docenza nei corsi condivisi dal Ministero dell'interno debba essere riconosciuta equipollente alla partecipazione ai corsi stessi (così da prevedere che i crediti possano essere conseguiti - indifferentemente - per la partecipazione e/o per la docenza a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento siano stati preventivamente condivisi con il Ministero).

Inoltre, per tutte le quattro fasce, si propone di rafforzare il requisito formativo, prevedendo, in aggiunta, la necessità di superare un test di verifica delle competenze, con cadenza annuale, da effettuarsi a livello nazionale a cura del Ministero dell'interno, con modalità telematica ed in almeno due sessioni per facilitare l'adempimento, l'accesso al quale è condizionato al conseguimento dei già previsti crediti formativi.

MODIFICA DELL'ALGORITMO DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE A SORTE

L'Osservatorio, rilevato che alcuni colleghi vengono estratti, più volte, mentre altri non lo sono mai stati, ritiene che, ferma la metodologia dell'estrazione casuale, vadano applicati correttivi al sistema probabilistico mediante pesi matematici da attribuire ai diversi candidati, in ragione del numero degli incarichi svolti.

Si vuole quindi stabilire che l'algoritmo di estrazione a sorte tenga in adeguata considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi già effettuati e agli incarichi già conseguiti dagli iscritti, dando di tali modifiche adeguata pubblicità sul sito della finanza locale.

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'Osservatorio propone che le modifiche introdotte agli articoli 1,3 e 4 del Regolamento ed, in particolare, per la nomina alla prima fascia secondo i nuovi requisiti, per l'iscrizione alla quarta fascia e in generale per la concreta realizzabilità del potenziamento della formazione professionale, valgano a partire da 24 mesi decorrenti dalla efficacia conseguente alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

ATTO DI ORIENTAMENTO IN MATERIA DI COLLABORATORE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Su impulso del Consiglio Nazionale, l'Osservatorio ha fornito – con apposito atto di orientamento – indicazioni atte a superare le incertezze che derivano dalla stringata disciplina del TUEL in merito al ruolo e alle funzioni del collaboratore dell'organo di revisione contabile, ex articolo 239 comma 4 del TUEL, con particolare riferimento alle necessità di valorizzarne la figura e fissare le modalità di costituzione e gestione del relativo rapporto.

Per quanto concerne le modalità di scelta del collaboratore, l'atto di indirizzo sottolinea che la normativa non detta un criterio selettivo, salvo affermare l'esigenza che il collaboratore possegga i requisiti per l'accesso alla funzione di revisore degli enti locali.

Il rinvio all'articolo 234 comma 2 implica quindi la non configurabilità di condizioni soggettive



preclusive all'assunzione dell'incarico, una volta che sia accertato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e all'articolo 236 del TUEL, nonché in materia di limiti all'affidamento di incarichi di cui al successivo articolo 238.

L'Osservatorio aggiunge, però, l'esigenza che la scelta dell'incaricato sia adeguatamente motivata, soprattutto con riferimento ai criteri adottati e alle valutazioni effettuate.

Al fine di assicurare il rispetto della trasparenza sul piano sia formale che sostanziale, nonostante la natura tipicamente fiduciaria del rapporto di collaborazione, è segnalata l'opportunità di procedimentalizzare la scelta dell'incaricato attraverso l'assunzione di un atto formale, motivato e pubblicato sul sito dell'ente locale.

Inoltre, al fine di garantire la più ampia valutazione circa la scelta di ricorrere ad un collaboratore, l'Osservatorio indica che, in caso di organo collegiale, l'esigenza di incaricare un collaboratore deve essere rilevata all'unanimità dai componenti.

Quanto ai compiti, l'Osservatorio sottolinea che il collaboratore è chiamato a coadiuvare e assistere l'organo di revisione contabile nello svolgimento delle sue funzioni, secondo le direttive, e opera sotto la responsabilità dell'organo di revisione.

Il collaboratore, su incarico dell'organo di revisione, può compiere le istruttorie preliminari all'adozione degli atti e delle operazioni rientranti nella competenza dell'organo, il quale vigila sulla corretta esecuzione delle attività delegate.

Il collaboratore può assistere alle sedute di organi e organismi nella cui composizione sia prevista la presenza dell'organo di revisione, ferma la necessaria partecipazione di quest'ultimo.

Il collaboratore, nel rispetto delle direttive dell'organo di revisione, può accedere agli atti e ai documenti dell'ente locale e utilizzare le dotazioni strumentali, messe a disposizione dal medesimo ente.

Secondo l'Osservatorio, l'atto con il quale viene formalizzato l'incarico deve contenere i necessari richiami ai principi di riservatezza e di deontologia professionale, cui il collaboratore deve scrupolosamente attenersi.

L'organo di revisione è responsabile dell'attività del collaboratore ed è tenuto, pertanto, a vigilarne e controllarne l'operato.

Il compenso del collaboratore, di norma a carico dell'organo di revisione, deve essere fissato nell'atto di conferimento dell'incarico e deve essere proporzionato alla misura della collaborazione richiesta.

L'atto di conferimento dell'incarico deve prevedere espressamente, quale causa di revoca, la sopravvenienza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e all'articolo 236 del TUEL nonché la violazione del limite di cui all'articolo 238 del TUEL.

Allo stesso modo, l'atto di conferimento deve prevedere, quale causa di revoca, il compimento di gravi inadempienze, che andranno sempre specificate nel motivare l'eventuale provvedimento di revoca, da trasmettersi all'ente locale e alla Prefettura.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il Consiglio nazionale in collaborazione con il Ministero dell'interno e la Ragioneria Generale dello Stato realizza un corso di formazione professionale a distanza, classificato nell'area C7 bis dell'elenco materie "Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali".

Il corso gratuito è articolato in 12 moduli di circa 1 ora, fruibili separatamente: ogni modulo, previo superamento di un test finale, consente di conseguire 1 credito formativo professionale in materia C7 bis (valido pertanto sia ai fini della formazione professionale continua che ai fini della formazione valida per l'iscrizione/il mantenimento nell'elenco dei revisori enti locali tenuto dal Ministero dell'interno).

I colleghi possono accedere alla <u>piattaforma</u> <u>FAD del CNDCEC</u>.

Il sistema eroga online, al termine di ciascun modulo, i test e la valutazione: l'attestazione della fruizione del corso e dei crediti maturati è automaticamente trasmessa via mail all'iscritto ed archiviata nel portale del CNDCEC dedicata ai certificati.

Fino al 30 novembre 2018 è possibile fruire del corso di formazione professionale a distanza "Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali", realizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione con il Ministero dell'interno e la Ragioneria generale dello Stato (informativa CNDCEC n. 10/2018). La frequenza al corso fornirà ai partecipanti i crediti formativi necessari sia per l'iscrizione

all'Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, sia per la formazione professionale continua.

La piattaforma e-learning garantisce la partecipazione gratuita non solo agli iscritti all'Albo dei commercialisti, ma anche ai revisori degli enti locali, ai revisori legali dei conti, ai funzionari degli enti locali e delle prefetture.

Dati dei crediti formativi erogati

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati della fruizione delle attività formative erogate a distanza tramite la piattaforma, con evidenza dei crediti erogati entro la data di scadenza della formazione prevista dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67) ovvero il 30 novembre di ogni anno.

Data scadenza formazione	Crediti erogati
30.11.2015	48.384
30.11.2016	67.882
30.11.2017	64.917

COMUNICATI STAMPA

Comunicati stampa

8 maggio 2017	ENTI LOCALI: CNDCEC E ANCREL, IL CASO CAMPANIA IMPONE UNA RIFLESSIONE SUL COLLEGIO DEI REVISORI
12 ottobre 2017	ENTI LOCALI: COMMERCIALISTI, SERVE SPINTA ULTERIORE PER ARMONIZZARE I BILANCI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA UE
19 ottobre 2017	PARTECIPATE: COMMERCIALISTI, BENE TESTO UNICO. ORA LIMATURE PER EVITARE AMBIGUITÀ
29 novembre 2017	ENTI LOCALI, ARRIVA IL PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
30 novembre 2017	ENTI LOCALI, COMMERCIALISTI: SI È INSEDIATO IL GRUPPO DI LAVORO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE NELLE PARTECIPATE
5 dicembre 2017	VARATO IL GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI
12 dicembre 2017	ENTI LOCALI: COMMERCIALISTI, AL VIA IL GRUPPO DI LAVORO SUL BILANCIO CONSOLIDATO
12 dicembre 2017	ENTI LOCALI: COMMERCIALISTI, COSTITUITA LA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEI PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE
17 gennaio 2018	ENTI LOCALI, COMMERCIALISTI: SODDISFAZIONE PER MODIFICA LEGGE REGIONALE SARDEGNA
8 febbraio 2018	ENTI LOCALI, COMMERCIALISTI: AGGIORNATO IL PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 CON LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
7 marzo 2018	ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE

DOCUMENTI

Documenti

DOCUMENTI DI RICERCA

I 100 adempimenti del revisore

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul sito il documento che riepiloga dettagliatamente i 100 adempimenti che, in base alle funzioni previste dal Testo Unico degli Enti locali, dal D.Lgs. 118/2011 e da altre disposizioni normative in materia di enti locali, sono affidate all'organo di revisione di un ente locale.

Il documento è in fase di aggiornamento.

Lo stato di crisi negli Enti locali

Il documento fotografa la situazione dello stato di crisi negli enti locali e nasce da un lavoro di ricerca basato su una complessiva ricognizione dei dati statistici riferiti alle diverse situazioni indicative di crisi finanziaria: condizione di deficitarietà strutturale, predissesto e dissesto.

I dati, elaborati in base alle rilevazioni ottenute da varie fonti (Ministero dell'interno, Corte dei Conti, Istituto per la Finanza e l'Economia locale), indicano una ripresa, negli ultimi anni, dei fenomeni di crisi finanziaria, evidenziata in primo luogo dalla dinamica dei dissesti e confermata dal quadro offerto dalle altre situazioni di deficit.

Questi fenomeni appaiono particolarmente concentrati nelle regioni del Mezzogiorno e fra gli enti locali di piccole dimensioni, fino a rappresentare in alcune aree una condizione quasi endemica.

Le elaborazioni grafiche e i dati percentuali riepilogativi mostrano l'inadeguatezza delle

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC

Lo stato di crisi negli Enti locali (luglio 2017)

<u>Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti</u> <u>del sistema idrico</u>

(luglio 2017)

regole in vigore e degli specifici indicatori, introdotti con l'obiettivo di prevenire il manifestarsi di situazioni di crisi strutturale attraverso la verifica di parametri di bilancio ed evidenziano la necessità di interventi tempestivi in ottica prospettica.

Il documento, partendo dalla fotografia generale della situazione attuale e focalizzandosi sui dati degli indicatori di deficitarietà strutturale, offre spunti di riflessione e approfondimento sul tema delle crisi finanziarie negli enti locali e rappresenta un'analisi per osservazioni e proposte relative alla revisione dei parametri di deficitarietà con l'obiettivo di rafforzare la loro funzione preventiva rispetto al manifestarsi di situazioni di crisi strutturale.

Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato

Il processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato da parte degli enti locali ad oltre vent'anni di distanza dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. Legge Galli) non può dirsi ancora completato, a causa anche della complessità e dell'ambiguità della normativa di settore che ha determinato sui territori problematiche gestionali e fiscali legate al



DOCUMENTI

"trasferimento" delle reti e degli impianti agli enti deputati alla gestione del servizio idrico.

Nel documento si esamina il trattamento fiscale di tali "trasferimenti" sotto il profilo sia dell'imposizione diretta che indiretta.

In particolare, una prima casistica che viene analizzata è quella della concessione d'uso gratuita delle infrastrutture e degli impianti prevista dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale).

La seconda casistica esaminata è quella in cui l'Ente proprietario delle infrastrutture, nel concedere la gestione del servizio a un soggetto esterno, viene da questi rimborsato delle passività pregresse derivanti dall'ammortamento dei mutui accesi per gli investimenti relativi al servizio idrico.

DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE

Nella sezione del sito del Consiglio Nazionale "area istituzionale – documenti, studi e ricerche" sono pubblicati:

- lo schema di Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e documenti allegati
- lo schema di relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2017

Lo schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-202 e lo schema di relazione al rendiconto della gestione 2017 tengono conto delle norme emanate fino al 31/12/2017 e sono composti da un testo word con traccia del parere/relazione dell'organo di revisione corredato da commenti in corsivetto e in

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DAL CNDCE

Schema di relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2017

(marzo 2018)

Bozza di parere sulla delibera di riaccertamento ordinario dei residui

(marzo 2018)

colore azzurro oltre che da tabelle in formato excel editabili.

I documenti costituiscono soltanto una traccia per la formazione del parere sulla proposta di bilancio di previsione e della relazione da parte dell'organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.

Il Consiglio nazionale, inoltre, pubblicherà le bozze/schemi dei pareri che l'organo di revisione deve esprimere in ragione di quanto disciplinato dall'articolo 239 comma 1-bis del TUEL.

Sul sito è disponibile la <u>bozza di parere sulla</u> <u>delibera di riaccertamento ordinario dei</u> residui.

Progetti

COMMISSIONI COSTITUITE

Revisione dei principi di vigilanza e controllo

La commissione è stata costituita per l'aggiornamento dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (già elaborati dal Consiglio nazionale negli scorsi anni) al fine di adeguarli al D.Lgs. 118/2011 e alle recenti novità normative in materia di enti pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche.

La commissione si pone l'ulteriore obiettivo di redigere un codice etico e di comportamento per l'organo di controllo, ed è espressione di un'importante sinergia tra Consiglio nazionale e Commissione Arconet (Armonizzazione contabile enti locali) la quale è coinvolta direttamente nei lavori attraverso la personale partecipazione dei suoi componenti.

La commissione, nell'ottica del Consiglio Nazionale di promuovere progetti di grande respiro e portata e di instaurare solide collaborazioni con interlocutori istituzionali, si avvale di prestigiosi esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Corte dei Conti e del Ministero dell'interno.

GRUPPI DI LAVORO COSTITUITI

Indici deficitari degli Enti locali

Il gruppo di lavoro è stato costituito al fine di revisionare i parametri di deficitarietà strutturale introdotti dal D.M. 18.02.2013 e proporre nuovi indicatori di maggior ausilio nell'individuazione preventiva di gravi

situazioni di patologia finanziaria e di deficitarietà degli enti locali.

Esito dell'attività del Gruppo è stata l'elaborazione di proposte di revisione degli indicatori in vigore e di nuovi parametri, condivise con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali del Ministero dell' interno.

Relazione al bilancio di previsione e al rendiconto e relativi questionari della corte dei conti

Il gruppo di lavoro è stato costituito al fine di revisionare la relazione dell'organo di revisione al bilancio di previsione e la relazione al rendiconto della gestione degli enti locali alla luce delle novità normative e coordinando tali documenti con i questionari della Corte dei Conti.

Il gruppo di lavoro ha lavorato con l'obbiettivo di semplificare, eliminare le duplicazioni di informazioni richieste al revisore e redigere un unico documento che contiene gli elementi informativi utili sia per gli enti che per la Corte dei Conti, e che permettono al revisore di assolvere alla funzione di vigilanza, controllo e informativa con una sola relazione.

Esito dell'attività del Gruppo è stata l'elaborazione e la pubblicazione della relazione dell'organo di revisione al bilancio di previsione 2018-2020 e la relazione al rendiconto della gestione 2017.

L'attività di revisione negli enti locali

Il gruppo di lavoro per l'attività di revisione negli enti locali è stato costituito al fine di elaborare una serie di carte di lavoro che



possano agevolare l'attività dei colleghi nello svolgimento della delicatissima funzione di vigilanza e controllo.

Il Consiglio nazionale vuole fornire un ausilio tangibile ai colleghi, considerato che l'adozione e il rispetto di un modus operandi adeguato, oltre ad essere garanzia di efficace svolgimento dell'incarico, mette al riparo il revisore da profili di responsabilità.

L'obiettivo è fornire uno strumento utile (check list, carte di lavoro) da adottare nella fase operativa di esecuzione dell'incarico che si sviluppa nell'arco di verifiche periodiche, finalizzate ad appurare non solo il rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e dei principi contabili, ma anche a esaminare le procedure relative al sistema contabile-amministrativo e le tecniche di controllo previste da tali procedure.

Bilancio consolidato

Il gruppo di lavoro sul bilancio consolidato degli enti locali è stato costituito con la finalità di elaborare un documento tecnico costituito dalle principali scritture di consolidamento, quale agile supporto alla complessa procedura di redazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica.

Inoltre, il gruppo di lavoro vuole fornire il punto di vista della categoria sul principio applicato al bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011) stimolando spunti di riflessione per ottimizzare la portata e i riflessi applicativi del principio.

Il gruppo di lavoro si avvale di interlocutori istituzionali della Ragioneria generale dello Stato, di importanti esperti della materia e dei componenti della Commissione Arconet.

Il gruppo di lavoro ha redatto un appendice tecnica che elabora, sulla base di un esempio numerico corredato da scritture contabili, un caso studio sul metodo di consolidamento proporzionale e integrale.

Tale documento è in fase di consultazione e discussione presso la Commissione Arconet.

Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione

Il gruppo di lavoro è stato costituito con la finalità di elaborare un format per la predisposizione della relazione sul governo societario e del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che – in base all'articolo 6 del D.Lgs. 175/2016 – gli amministratori delle società a controllo pubblico devono presentare annualmente all'assemblea.

Vista l'assenza di specifiche indicazioni normative sul punto, il gruppo di lavoro è chiamato a definire gli indicatori di crisi aziendale la cui emersione, nell'ambito dei predetti programmi, fa scattare l'adozione di un piano di risanamento adeguato a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti, eliminarne le cause.

Il gruppo di lavoro, nell'ottica del Consiglio Nazionale di promuovere progetti di grande respiro e portata e di instaurare solide collaborazioni con interlocutori istituzionali, si avvale di prestigiosi esperti come il Presidente della Corte di Appello di Roma dott. Luciano Panzani, e l'avv.to Harald Bonura, coordinatore dei lavori per la redazione del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.



Regioni

Il gruppo di lavoro sulle Regioni è stato costituito con la duplice finalità di analizzare le Leggi Regionali concernenti le disposizioni relative all'organo di controllo e vigilanza (nomina, composizione, durata, compensi,etc) per definire un format di legge regionale uniforme per tutte le Regioni e definire le linee guida dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo di revisione delle stesse.

Il gruppo si prefigge inoltre l'obiettivo di elaborare e fornire ai colleghi la documentazione utile (check list, carte di lavoro, verbali, etc) da adottare nella fase operativa di esecuzione dell'incarico finalizzata ad appurare, non solo, il rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e dei principi contabili, ma anche ad esaminare le procedure relative al sistema contabile-amministrativo e le tecniche di controllo previste da tali procedure.

INIZIATIVE A FAVORE DELLA CATEGORIA

Il Consiglio Nazionale è, da sempre, attento alle problematiche che i colleghi revisori negli enti territoriali devono affrontare, in un contesto critico, sia per l'ormai annosa questione del mancato aggiornamento dei compensi, bloccati dal 2005 e mai adeguati, sia per l'ipertrofico incremento di funzioni, incombenze e controlli (e connesse responsabilità) a loro carico.

Criticità che spesso portano i colleghi a rinunciare, di fronte a proposte indecenti, alla nomina, per non dover affrontare l'intollerabile alternativa tra svolgere l'incarico in perdita (a causa del sostenimento di spese superiori al compenso) e la difficoltà di dover

garantire gli standard minimi di diligenza e di efficienza.

Al fine di tutelare la funzione di baluardo di legalità a tutela di pubblici interessi e di garantire ai colleghi di poter svolgere con la consueta professionalità, abnegazione e spirito di servizio l'incarico, il Consiglio Nazionale invita tutti i colleghi a segnalare al proprio ordine di appartenenza i casi di rinuncia all'incarico.

Si invitano, inoltre i colleghi a fornire, motivandole, le cause che hanno condotto alla rinuncia all'incarico come, ad esempio, la proposta di un compenso incompatibile con l'assolvimento dell'incarico rispettoso di elementari principi deontologici.

Le segnalazioni che perverranno dagli Ordini Territoriali permetteranno al Consiglio nazionale di portare all'attenzione degli Organi competenti la realtà della situazione presente sul territorio, la dimensione effettiva del problema e consentiranno di promuovere le migliori iniziative per presentare gli opportuni correttivi, risolvere quanto prima criticità che impattano negativamente sulla categoria e che non possono essere assolutamente rinviate in ragione, anche, delle inevitabili ricadute negative sugli enti e sugli interessi della comunità di riferimento.

INFORMAZIONI A FAVORE DELLA CATEGORIA

Funzioni dell'organo di revisione

Sul tema delle attività di vigilanza e controllo dell'organo di revisione si segnala la recente pronuncia della Corte dei Conti in tema di attività di revisione degli enti locali:



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Deliberazione n.60/2018/PRSP del 9.03.2018 -Sezione Regionale di controllo per la Liguria:

l'Organo di revisione, deve adempiere al mandato assunto con la massima diligenza e professionalità nel dovuto rispetto anche dell'operato della Corte dei Conti al fine di evitare inutili aggravi di lavoro.

La pronuncia dei magistrati liguri nasce dalla contestazione di irregolarità contabilefinanziaria ed, in particolare, dall'accertamento dell'utilizzo dei fondi vincolati per il pagamento di spese correnti non ricostituiti al termine dell'esercizio finanziario 2014 e la permanenza della grave irregolarità anche per l'esercizio 2015, irregolarità non rilevate dall'Organo di revisione nelle proprie relazioni in cui è stata indicata una situazione finanziaria non collimante con quella reale.

Il Consiglio nazionale invita i colleghi che svolgono attività di revisione ad operare secondo la massima diligenza, professionalità e responsabilità che l'incarico e la normativa impongono e ricorda ai colleghi che sono disponibili sul sito del Consiglio Nazionale, a questo link (Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali) i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali.

Questi principi, evidenziando i riferimenti normativi e i criteri applicativi, rappresentano un supporto per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo e, come già anticipato, il Consiglio Nazionale attraverso un gruppo di lavoro costituito ad hoc sta procedendo all'aggiornamento in ragione delle continue modifiche normative in materia.

Durata dell'incarico

Il Consiglio nazionale, in ragione di recenti richieste di chiarimenti pervenute da parte di colleghi in merito all'elenco dei revisori degli enti locali, chiarisce che:

- l'articolo 3 lettera b) del Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economicofinanziario» (G.U. Serie Generale n.67 del 20-03-2012) prevede, ai fini dell'inserimento nella fascia 2) degli enti locali (ovvero comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane), che il richiedente rispetti, tra gli altri, il seguente requisito ovvero "b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni".

Si precisa, pertanto, che, ai fini dell'iscrizione nella fascia 2, il requisito dello svolgimento di almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata minima di tre anni, va inteso nel senso di svolgimento di almeno un mandato pieno, singolarmente considerato.

Rieleggibilità nello stesso ente

Con riferimento alle richieste pervenute circa la possibilità di svolgere presso lo stesso ente locale il mandato di revisore per più di due volte, il Consiglio Nazionale segnala che su questo specifico tema si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione 5 con Sentenza del 3.12.2014 N. 5976, nella quale i giudici evidenziano che "g) Il tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 235 del 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "l'organo di revisione contabile



dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta", esclude di per sé lo svolgimento dell'incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi;

h) la ratio della predetta disposizione è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall'articolo 97 Cost., rispetto ai quali non trova diverso positivo fondamento l'opzione ermeneutica propugnata dai primi giudici, secondo cui l'interpretazione letterale e restrittiva del ricordato comma 1 dell'articolo 235 del D.Lgs. 267 del 2000 darebbe luogo ad un'inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo che inciderebbe sulla stessa sfera lavorativa dei soaaetti interessati allo svolgimento dell'incarico, tanto più che detta limitazione riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso ente:

i) la stessa nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 235 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel testo introdotto dall'articolo 19, comma 1 - bis, lett. a, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui l'incarico de quo non può essere svolto per più di due volte nello stesso ente, suffraga la fondatezza dell'appello, giacché, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ben può essere considerata di natura latu sensu

interpretativa o quanto meno chiarificatrice della ratio della norma".

Sul tema si rimanda alla specifica proposta emendativa evidenziata nel paragrafo "attività" della presente informativa.

Informativa periodica - 6 aprile 2018

Hanno collaborato a questo numero

Anna De Toni

Ricercatrice area Enti pubblici Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Antonio Miele

Membro dello staff di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: informativa@fncommercialisti.it



Fondazione Nazionale dei Commercialisti